

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/728 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

**che modifica la decisione di esecuzione 2013/92/UE concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina**

[notificata con il numero C(2017) 2429]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce disposizioni relative alla sorveglianza, ai controlli fitosanitari e alle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina.
- (2) L'applicazione della decisione di esecuzione 2013/92/UE ha dimostrato che il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Cina continua a comportare un rischio fitosanitario per l'Unione. È pertanto opportuno continuare ad applicare la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure stabilite dalla decisione di esecuzione fino al 31 luglio 2018 e la data entro cui gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione sui controlli fitosanitari all'importazione dovrebbe essere fissata di conseguenza.
- (3) I codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti sono stati aggiornati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione <sup>(3)</sup>. I modelli di relazione di cui agli allegati I e II della decisione 2013/92/UE dovrebbero pertanto essere allineati alla nomenclatura aggiornata.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/92/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione 2013/92/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

**Comunicazione**

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione <sup>(\*)</sup>, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione, entro il 31 luglio 2017 per il periodo dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, ed entro il 30 aprile 2018 per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018. A tal fine gli Stati membri utilizzano il modello di relazione di cui all'allegato II.

<sup>(\*)</sup> Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37).»;

<sup>(1)</sup> GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina (GUL 47 del 20.2.2013, pag. 74).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).

2) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 31 luglio 2018.»;

3) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

1. Nell'ottava riga della tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2013/92/UE, il numero «6908» è sostituito da «6907».
  2. Nell'ottava colonna della tabella di cui all'allegato II della decisione di esecuzione 2013/92/UE, il numero «6908» è sostituito da «6907».
-